



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 523 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025,
promossa da:

GIORDANA GENEVIEVE SOBEL, nata il 29/06/1988 a Royal Oak, Oakland Stati Uniti
(USA),

con l'avv. ANTONELLA PEDULLA';

RICORRENTE - ATTRICE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (c.f. 80215430580),

con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;

RESISTENTE - CONVENUTA

trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle
parti.

Per l'attrice.

“ACCOGLIERE il ricorso e, per l'effetto:

*DICHIARARE che la ricorrente Sig.ra **GIORDANA GENEVIEVE SOBEL** è cittadina italiana
iure sanguinis;*

*ORDINARE al Ministero dell'Interno di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni nei registri dello stato civile italiano;*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.

Per la convenuta.

“In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso ove non risulti adeguatamente provata in fatto ed in diritto, tenuto anche conto della normativa applicabile ratione temporis, l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte ricorrente.

In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (solo qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati puntualmente tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, assumendo di averne titolo, chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, ai sensi dell’art. 1, l. n. 91 del 1992, per essere discendente diretta di Giuseppe Emilio Antonioli e di Maria Maturi, cittadini italiani, in particolare esponendo:

- ❖ di essere figlia di Barry S. [REDACTED] (padre), nato a Royal Oha (USA) il 28/01/1927 e Stephanie [REDACTED] [REDACTED], nata a Detroit (USA) il [REDACTED];
- ❖ che la madre, Stephanie [REDACTED] [REDACTED] è figlia di Fausto [REDACTED], nato a Giustino (TN) il 6 [REDACTED] (nonno materno) e Ida [REDACTED], nata Liberec, Repubblica Ceca, il 12/04/1928 (nonna materna);
- ❖ che Fausto [REDACTED] (nonno materno) è a sua volta figlio di C. [REDACTED], nato a Giustino (TN) il 02/01/1908, e Maria Maturi, nata a Pinzolo (TN) il 30/05/1896.

2. La domanda è fondata.

Infatti, le sopra richiamate circostanze risultano dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, tradotta e apostillata quando proveniente da autorità straniera (cfr. docc. allegati al ricorso).

In particolare, risulta dal certificato rilasciato dalla Parrocchia S. Lucia Giustino che Giuseppe [REDACTED] è appunto nato a Giustino (TN), in data 02/01/1928. Risulta poi dal certificato rilasciato dalla Parrocchia S. Lorenzo Pinzolo che Maria Maturi è nata a Pinzolo (TN), in data 30/05/1896. Costoro sono dunque nati prima che il Trentino entrasse a far parte del Regno d’Italia, il che è precisamente avvenuto il 16 luglio 1920, in forza del Trattato di Saint Germain.

Risulta poi che i due hanno contratto matrimonio in Pinzolo il [REDACTED], e la successiva nascita, dalla loro unione, di Fausto ~~Antonioli~~, avvenuta il [REDACTED] in Giustino (TN).

Tenendosi presente che il citato Trattato di Saint Germain ha stabilito l'acquisto di diritto della cittadinanza italiana da parte di chiunque avesse avuto, a quella data, la pertinenza "*in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica*" (art. 70 del citato Trattato, approvato con R.d. n. 1804 del 1919, conv. l. n. 1322 del 1920), deve dunque ritenersi che i predetti Giuseppe ~~Fantonioli~~ e Maria ~~M...~~, trovandosi ancora nei territori del Trentino dopo il 16 luglio 1920, abbia acquistato la cittadinanza italiana, per poi trasmetterla, *iure sanguinis*, al figlio Fausto Antonioli.

~~Fausto Antonioli~~ ha dunque trasmesso la cittadinanza italiana, *iure sanguinis*, alla figlia Stephanie ~~[REDACTED]~~, la quale, a sua volta, l'ha trasmessa a Giordana ~~Genevieve Sobel~~, odierna ricorrente.

Deve dunque ritenersi provata, stando agli atti di causa, la discendenza diretta da cittadino italiano in capo alla ricorrente, avvenuta per successive generazioni, in linea maschile e femminile.

E' appena il caso di ricordare che C. Cost. n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, l. n. 555 del 1912 (che stabilisce la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che sposi uno straniero in possesso di cittadinanza che a lei si comunichi), "*nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna*", e che C. Cost. n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, "*nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina*", pronuncia presto ritenuta avere effetto retroattivo sino al 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione (che ha generato il contrasto con la citata legge pre-costituzionale), ma in seguito ritenuta avere effetto retroattivo con riferimento a tutte le situazioni ancora giustiziabili, dunque anche in relazione ai figli nati da madre cittadina prima dell'entrata in vigore della Costituzione, secondo quanto statuito da Cass. S.U. n. 4466 del 2009.

Non si può pertanto in alcuna maniera dubitare che Stephanie ~~Maria Antonioli~~ abbia trasmesso il proprio *status* alla figlia, tanto più considerando che si tratta di nascita successiva all'entrata in vigore della Costituzione.

Va annotato che il presente caso è regolato dalla normativa anteriore alle modifiche introdotte dal d. l. n. 35 del 2025, conv. l. n. 74 del 2025, alla l. n. 91 del 1992, avuto preciso riguardo alle limitazioni all'acquisto della cittadinanza italiana di cui al nuovo art. 3 bis di tale ultima legge e alla norma transitoria di cui alla lett. b) del medesimo art. (*"In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: [...] b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; [...]"*), tenendo presente che la domanda dell'attrice è stata presentata con ricorso depositato il 29.02.2024.

In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, la ricorrente avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello *status* all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie gli Stati Uniti, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Tuttavia, la ricorrente fa presente come i consolati versino in uno stato di paralisi nell'evasione delle richieste di riconoscimento dello *status civitatis*.

Lo stesso Ministero dell'interno, qui costituitosi, riscontra *"un contesto complesso e caratterizzato da un'abnorme quantità di analoghe richieste di riconoscimento del nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 del 1992"* a fronte di un numero *"insostenibile di tali domande di naturalizzazione, non dovuto a mancanze o lentezze degli operatori in quelle*

sedi (peraltro caratterizzate da dotazioni organiche assai limitate) ma alla configurazione attuale della legislazione italiana in materia che, di fatto, consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano quali discendenti l'acquisizione della nostra cittadinanza, senza limite di generazioni", ossia *"un unicum normativo nell'intero panorama europeo e mondiale"* che ha prodotto un numero insostenibile di domande (cfr. pp. 3 e 4 comparsa di risposta).

Ne deriva una situazione di incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status* di cittadino italiano *iure sanguinis*, con un lasso temporale non solo irragionevole rispetto all'interesse sotteso al diritto vantato, ma altresì talmente dilatato da equivalere, all'atto pratico, a un diniego di riconoscimento del diritto, con ciò giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

3. Sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenendo presente che l'elevato numero di richieste in via amministrativa, alle quali la pubblica amministrazione non può che farvi fronte nei limiti delle sue concrete possibilità e, più in generale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dà luogo a una oggettiva situazione di inesigibilità, come tale in nessuna misura imputabile all'amministrazione stessa, venendo diversamente in evidenza un fenomeno storico (indotto da numerosi mutamenti di tipo sociale ed economico, a fronte di una legislazione rimasta invariata per lungo tempo, e cioè sino al d. l. n. 36 del 2025, conv. l. n. 74 del 2025).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:

- 1) dichiara che l'attrice è cittadina italiana;
- 2) compensa le spese processuali tra le parti per intero;

manda al Ministero dell'interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Trento, 16/03/2026

Il Giudice
Benedetto Sieff